



Allegato B

Regione Toscana
Settore Formazione continua, territoriale e individuale

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N.81 E DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 236/93

Art. 1 Finalità generali

In linea con la delibera di Giunta regionale n.123 del 16/02/2015, successivamente modificata con delibera n. 1191 del 09/12/2015, il presente avviso finanzia progetti formativi inerenti la sicurezza e salute sul lavoro ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera b) del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81.

Il presente avviso viene emesso in coerenza con i seguenti atti:

- decreto del Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 dicembre 2009;
- decreto del Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 dicembre 2010.

L'obiettivo è quello di sensibilizzare lavoratori e datori di lavoro rispetto al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Come previsto dai decreti ministeriali di assegnazione, è previsto un cofinanziamento obbligatorio che la Regione Toscana garantisce mediante i fondi dell'articolo 9 della Legge 236/93.

La Regione Toscana intende, per mezzo del presente avviso, promuovere il raggiungimento dei seguenti obiettivi :

- programmare azioni e prevedere standard formativi che costituiscano la base per i successivi interventi di formazione che la Regione attuerà in materia di sicurezza;
- rivolgere la formazione, attraverso interventi specificamente progettati, a coloro che non rientrano tra i destinatari di altri interventi formativi finanziati a vario titolo dalla Regione;
- dedicare particolare attenzione alla formazione degli imprenditori delle piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi, ai lavoratori esposti a rischi specifici, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai lavoratori appartenenti alle categorie cosiddette “deboli”.

Art. 2 Tipologie di azioni ammissibili

Il presente avviso finanzia progetti formativi rivolti ai lavoratori e ai datori di lavoro specificatamente indicati all'art. 4 volti all'aggiornamento e alla qualificazione sulle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di promuovere la consapevolezza circa la complessità del tema “sicurezza” e l'importanza di comportamenti corretti per prevenire i rischi presenti nell'ambiente di lavoro.

L'intervento formativo potrà essere articolato secondo le seguenti componenti:

- *formazione di tipo generale*, sulla normativa vigente, su aspetti legati alla organizzazione della sicurezza, sui concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, sui diritti e doveri dei lavoratori, ecc.
- *formazione sui rischi specifici* legati al comparto cui appartiene l'impresa e le misure specifiche messe in atto per prevenire tali rischi, nonché sulle procedure di sicurezza e di igiene di cui l'azienda si è dotata,

- *formazione al ruolo*, prevista per i datori di lavoro che assumono in proprio i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, agli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione.

Le azioni formative dovranno riguardare esclusivamente la formazione aggiuntiva, ad eccezione delle azioni rivolte ai lavoratori di età inferiore a 25 anni, lavoratori precari (a progetto e stagionali), studenti in alternanza scuola/lavoro e tirocinanti che potranno riguardare anche la formazione obbligatoria.

Le azioni ammissibili sono due:

- **azione A** ovvero attività formative rivolte ai lavoratori di età inferiore a 25 anni, lavoratori precari, tirocinanti e studenti in percorsi di alternanza scuola/lavoro (lettere j e k dell'articolo 4)
- **azione B** ovvero attività formative rivolte ai destinatari indicati nelle lettere da a) a i) del successivo articolo 4.

Ogni progetto deve indicare se intende ricadere nell'azione A o nell'azione B.

Ogni progetto deve indicare l'area territoriale sul quale viene presentato fra quelle previste al successivo articolo 6.

Non dovrà trattarsi di percorsi di formazione già presenti nei normali percorsi regionali.

Le spese ammissibili sono quelle previste dalla DGR 635/15.

Modalità di rendicontazione: a costi reali

Art. 3 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

I progetti formativi possono essere presentati ed attuati da un singolo soggetto oppure da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire a finanziamento approvato; in quest'ultimo caso i soggetti attuatori devono dichiarare l'intenzione di costituire l'associazione ed indicare il capofila sin dal momento della presentazione del progetto.

I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti sono le imprese e/o le agenzie formative accreditate secondo le disposizioni previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 968/2007 e successive modifiche.

Possono essere presentati progetti da imprese, singolarmente o in ATI, in assenza di agenzie formative, solo per interventi rivolti al proprio personale.

Possono presentare progetti gli Organismi paritetici di cui al D.Lgs 81/08 purché accreditati ai sensi della DGR 968/2007 e s.m.i. o in partenariato con agenzie formative accreditate, fermo restando l'obbligo dell'accreditamento per i soggetti che svolgono attività di formazione.

Gli organismi paritetici devono avere i requisiti previsti dalla circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 29/07/2011.

Nel caso di progetti rivolti a studenti in percorsi di alternanza scuola/lavoro, i progetti possono essere presentati esclusivamente da istituti scolastici accreditati, anche in collaborazione con agenzie formative accreditate e imprese.

In particolare, si possono avere le seguenti situazioni:

- intervento presentato e gestito da un'impresa da sola o come capofila mandataria di un'associazione temporanea con altre imprese interessate alla formazione dei propri lavoratori (art. 17 comma 3 della L.R. 32/2002 e s.m.i.);

- intervento presentato e gestito da una o più agenzie formative in ATI/ATS, di cui siano destinatarie imprese già individuate in sede di candidatura (art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002 e s.m.i.);
- intervento presentato e gestito da ATI/ATS tra agenzia formativa e impresa/e interessate alla formazione dei propri lavoratori. L'ATI/ATS è obbligatoria nei casi in cui l'impresa partecipa attivamente allo svolgimento del progetto attraverso l'impiego di proprie risorse umane (ad es. per docenze, tutoraggio, ecc.).

La delega a terzi è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione; a tal fine la necessità della stessa deve essere chiaramente indicata e motivata in fase di candidatura. Può essere autorizzata solo per le attività di progettazione e/o docenza nei casi in cui si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta, aventi carattere di occasionalità, non reperibili con singolo incarico a persona fisica; il costo previsto delle attività delegate le attività delegate non può superare i seguenti limiti:

■ max 3% per la progettazione;

■ max 30% per la docenza/orientamento,

in rapporto al costo totale previsto del progetto (al netto dell'eventuale cofinanziamento privato rappresentato dalla "retribuzione e oneri agli occupati"). Per le procedure di affidamento a terzi e la disciplina di dettaglio della delega si rimanda a quanto previsto nella DGR 635/2015.

Art. 4 Destinatari degli interventi

A. Si individuano i seguenti gruppi di destinatari degli interventi formativi:

- a) datori di lavoro delle piccole e medie imprese, piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del Codice Civile (anche non RSPP) e lavoratori autonomi;
- b) lavoratori nel settore dell'agricoltura e selvicoltura, incluso lavoratori autonomi o piccoli imprenditori, con priorità ai lavoratori stagionali e stranieri;
- c) lavoratori di età superiore a 50 anni;
- d) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- e) lavoratori e autonomi nel settore dell'edilizia con priorità agli stranieri;
- f) lavoratori stagionali nel settore turismo e commercio;
- g) lavoratori e datori di lavoro nei settori abbigliamento e pelletteria, con priorità agli stranieri;
- h) datori di lavoro, lavoratori dipendenti e autonomi sottoposti al rischio cadute dall'alto;
- i) lavoratori nel settore autotrasporto merci, trasporto materiali e logistica.

- j) lavoratori di età inferiore a 25 anni;
- k) lavoratori precari (a progetto e stagionali), tirocinanti, studenti in percorsi di alternanza scuola/lavoro.

Considerata la varietà dei destinatari ammissibili, nel caso di coinvolgimento di tipologie di destinatari diverse, gli interventi dovranno essere progettati per ambiti di rischio omogenei.

B. Individuazione delle imprese destinatarie

In caso di progetti rivolti a lavoratori/datori di lavoro, si prevede l'obbligo di individuazione delle imprese destinatarie in fase di presentazione delle domande. Sono ammissibili unicamente i lavoratori appartenenti ad unità operative presenti sul territorio regionale. Pertanto, l'unica tipologia di progetti che non richiede l'individuazione delle imprese destinatarie è quella destinata a tirocinanti e studenti in percorsi di alternanza scuola/lavoro.

Le imprese destinatarie sono le imprese assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge 160 del 03/06/75 come modificato dall'art. 25 della legge 845 del 21/12/1978 e ss.mm.ii. (versamento dello 0,30% sul monte salari all'INPS, quale contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria), le quali intendano mettere in formazione propri dipendenti in servizio presso unità locali ubicate sul territorio regionale della Toscana.

C. Accordo sindacale

Vi è l'obbligo di corredare il progetto formativo con un accordo sindacale avente una delle seguenti caratteristiche:

- accordo sindacale sottoscritto dall'impresa e dalla r.s.u. della stessa oppure da almeno due associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori ricomprese tra i firmatari del C.C.N.L. di riferimento;
- oppure
- accordo sottoscritto da almeno un'organizzazione sindacale dei datori di lavoro e da almeno due organizzazioni sindacali dei lavoratori ricomprese tra i firmatari del C.C.N.L. di riferimento.

L'accordo sindacale non è richiesto nei seguenti casi:

- il progetto formativo è presentato da un organismo paritetico di cui al D.lgs. 81/08;
- il progetto formativo è rivolto a tirocinanti e studenti in percorsi di alternanza scuola/lavoro.

Art. 5 Altre modalità attuative

A. Durata degli interventi

Gli interventi devono concludersi al massimo entro 18 mesi dalla data di avvio. Si considera data di avvio del progetto la data della stipula della convenzione.

B. Vincoli concernenti gli interventi finanziari

Gli interventi di formazione professionale dovranno essere coerenti con quanto stabilito dalla DGR 532/09 e s.m.i. che approva il disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002. Possono essere altresì previsti percorsi di aggiornamento che portano al rilascio di attestati di frequenza, che non prendono a riferimento gli standard formativi previsti nel Repertorio delle Figure Professionali.

Gli interventi formativi si concludono con il rilascio di una delle seguenti attestazioni:

- attestato di qualifica
- certificato di competenze
- dichiarazione degli apprendimenti
- attestato di frequenza

Le attività formative proposte potranno essere svolte in azienda, garantendo in ogni caso il rispetto della DGR n.635/15.

Dovrà essere garantita la costituzione di gruppi-classe adeguati rispetto alla realizzazione delle attività formative e in un'ottica di economicità dell'intervento. Una eccessiva frammentazione dei gruppi-classe in diverse edizioni della stessa unità formativa dovrà essere opportunamente giustificata.

Gli interventi formativi proposti dovranno tendere all'integrazione con omologhe azioni cofinanziate dal FSE e dai Fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000 e s.m.i.

C. Divieto di proporre a finanziamento corsi FAD e/o moduli didattici realizzati in ambito di progetto Trio

I soggetti proponenti non possono proporre progetti che prevedano la realizzazione di moduli FAD e/o altri prodotti didattici che siano equivalenti a quelli già presenti nella didateca di TRIO. In tale caso è fatto obbligo di utilizzare i suddetti moduli FAD e prodotti già presenti in TRIO. I nuovi moduli FAD previsti dal progetto devono uniformarsi alle specifiche tecniche adottate dal sistema regionale di web learning disponibili sul sito www.progettotrio.it ed essere fruibili on-line attraverso la Didateca del sistema regionale di web learning TRIO.

D. Copertura geografica

Le unità operative delle aziende interessate devono essere localizzate sul territorio regionale

Art. 6 Risorse disponibili e vincoli finanziari

A. Risorse disponibili

Per l'attuazione dell'avviso pubblico regionale è disponibile la cifra complessiva di Euro **1.728.450,00** a valere sui capitoli 61501 e 61887 del Bilancio regionale 2015. Si tratta dei fondi di cui al D.lgs. 81/2008 cui si aggiunge il cofinanziamento assicurato attraverso le risorse afferenti la legge 236/93 art. 9.

L'importo di euro **576.150,00** è riservato al finanziamento dell'**azione A** ovvero di attività formative rivolte ai lavoratori di età inferiore a 25 anni, lavoratori precari, tirocinanti e studenti in percorsi di alternanza scuola/lavoro (lettere j e k del precedente articolo 4). Il restante importo di euro **1.152.300,00** è riservato invece all'**azione B** ovvero al finanziamento di progetti formativi rivolti ai destinatari indicati nelle lettere da a) a i) del precedente articolo 4.

Le risorse sono ripartite per ambito provincia/di città metropolitana secondo i criteri di ripartizione dei fondi del POR FSE 2007/2013. La suddivisione per provincia/città metropolitana ha lo scopo di identificare la quota obbligatoriamente riservata a ciascuna area territoriale. L'ambito provinciale/di città metropolitana di riferimento è quello in cui è ubicata l'impresa/imprese destinataria/e.

Provincia/ Città metropolitana di Firenze	Riparto complessivo (C=A+B)	Azione B Progetti formativi rivolti a tutte le categorie di destinatari esclusi lavoratori < 25 anni/precari/tirocinanti (A)	Azione A Azioni rivolte a lavoratori < 25 anni/precari/tirocinanti (B)
Arezzo	167504,06	111.669,37	55.834,69
Firenze	400671,96	267.114,64	133.557,32
Grosseto	115996,25	77.330,83	38.665,42
Livorno	173207,94	115.471,96	57.735,98
Lucca	154713,53	103.142,35	51.571,18
Massa Carrara	120144,53	80.096,35	40.048,18
Pisa	179257,52	119.505,01	59.752,51
Pistoia	156269,13	104.179,42	52.089,71
Prato	141231,62	94.154,41	47.077,21
Siena	119453,49	79.635,66	39.817,83
Totale	€ 1.728.450,00	€ 1.152.300,00	€ 576.150,00

In caso di progetto interprovinciale che coinvolga imprese localizzate su province diverse, l'area territoriale di pertinenza è quella in cui è ubicata l'impresa/imprese con una maggiore incidenza di finanziamento.

B. Massimali di contribuzione e parametri di costo

I progetti sono finanziati per un importo minimo di euro 50.000,00 o per il minore importo previsto per l'area territoriale e l'azione progettuale. L'importo massimo è dato dalla disponibilità per ciascuna area territoriale e azione progettuale.

Ai progetti sono applicati, come riportato nella tabella sottostante, i seguenti massimali di costo ora/corso:

CLASSI ORE	COSTO ORA/CORSO
< =100	€ 195,00
101-250	€ 174,00

251-450	€ 130,00
451-750	€ 93,00
751-900	€ 93,00
901-1200	€ 61,00
> 1200	€ 61,00

I massimali sopra indicati sono da riferirsi al contributo pubblico.

C. Piano finanziario

Il piano finanziario dei progetti dovrà essere redatto quantificando le voci di spesa del PED indicate nella DGR 635/15.

Non sono ammesse deroghe alla percentuale massima prevista per la componente C (max 10% del costo totale).

La Regione si riserva la facoltà di procedere alla rimodulazione dei costi dei singoli progetti, in relazione a) alle disponibilità finanziarie, b) alle risultanze della valutazione complessiva del piano finanziario.

In caso di tagli finanziari, il soggetto attuatore è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazioni fornite dagli uffici regionali.

In caso di progetti che prevedono l'applicazione di aiuti alla formazione (art.31 del Reg (UE) 651/2014) non saranno ammissibili le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità.

D. Aiuti di Stato

Tenendo presente la natura delle attività oggetto dell'avviso, le azioni - ad eccezione di quelle rivolte a tirocinanti e studenti in percorsi di alternanza scuola/lavoro - si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia. L'avviso prevede la possibilità di optare tra regime "de minimis" e regime di aiuti alla formazione.

Nel caso di formazione obbligatoria rivolta ai lavoratori (nel caso specifico, lavoratori di età inferiore a 25 anni e lavoratori precari), essa potrà essere finanziata unicamente in ambito di regime "de minimis" in coerenza con la vigente normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Le normative comunitarie applicabili sono le seguenti:

- Articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ("regolamento generale di esenzione per categoria");
- Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

In Regione Toscana il regime di aiuti alla formazione in riferimento al POR è stato istituito con DGR 1144/2014.

Nel caso delle azioni formative che si configurano come aiuti di Stato la regolamentazione in materia prevede che possa essere applicata lasciando facoltà di scelta al soggetto attuatore, da esplicitare in sede di presentazione delle domande di finanziamento, tra la normativa de minimis di cui al Regolamento 1407/2013, e quella prevista dall'articolo 31 del Regolamento (UE) 651/2014 sugli aiuti alla formazione.

Se le attività progettuali sono svolte da organismi formativi, questi ultimi sono tenuti a garantire che le imprese beneficiarie dell'aiuto contribuiscano al finanziamento del progetto formativo nella misura richiesta dal presente avviso. Gli aiuti di Stato alla formazione non finanziano la formazione obbligatoria disciplinata dalla normativa nazionale e regionale.

Si riportano nell'allegato Aiuti di Stato le regole che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese e la determinazione del livello di contributo riconoscibile.

Nel caso di aiuti di Stato, il contributo percentuale massimo dipende dal regime di aiuto che sarà scelto dal soggetto attuatore, e precisamente:

- in caso di de minimis: 100% del costo del progetto (al netto della voce B 2.4.1 "Retribuzione e oneri occupati", ovvero i costi di personale per i partecipanti al progetto relativi alle ore effettive di formazione);
- in caso di aiuti alla formazione (art. 31 Reg (UE) 651/2014), le percentuali massime di contributo pubblico sotto riportate

Tipo impresa	Intensità di aiuto
Grande	50
Media	60
Piccola	70

Ai fini dell'individuazione della percentuale di contributo applicabile allo specifico progetto, si fa presente quanto segue:

- per piccole e medie imprese s'intendono quelle definite sulla base della normativa comunitaria illustrata nell'allegato "Aiuti di stato".
- le intensità di cui al quadro precedente sono maggiorate di 10 punti percentuali, senza però poter superare in nessun caso un'intensità lorda di aiuto superiore al 70%, qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati (come definiti nell'allegato "Aiuti di stato").

In sede di presentazione del progetto, a pena di esclusione, il soggetto proponente è tenuto a:

- indicare nel formulario di progetto la normativa scelta (de minimis o Regolamento d'esenzione);
- indicare, qualora venga scelto il Regolamento d'esenzione, tutti gli elementi, evidenziati nel formulario di progetto, necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile.

Art. 7 Scadenza e modalità di presentazione delle domande

I progetti possono essere presentati a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) entro e non oltre la data del **15 aprile 2016, ore 13.00**. Fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Le domande saranno presentate, esclusivamente in forma cartacea alla Regione, Settore Formazione continua, territoriale e individuale, stanza 224, piazza dell'Unità Italiana 1, Firenze. Le domande potranno essere presentate a mano, nell'orario 9-13 nei giorni dal lunedì al venerdì presso l'indirizzo sopra indicato, o per posta raccomandata.

Art. 8 Documenti da presentare

Per la presentazione di un progetto occorre:

1. domanda di finanziamento in bollo esclusi soggetti esentati per legge. La domanda deve fare riferimento al presente avviso e indicare l'azione di riferimento e la denominazione del progetto. Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente/capofila di ATI/ATS. Nel caso di costituenda ATI/ATS, la domanda dovrà essere firmata dai legali rappresentanti di tutti i soggetti;
2. dichiarazioni sostitutive di affidabilità giuridico-economico-finanziaria rese, ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46-47, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti attuatori;

3. dichiarazione di essere in regola con le disposizioni relative all'inserimento dei disabili di cui alla legge 68/99 rilasciata ai sensi DPR 445/2000 art. 46, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti attuatori;
4. dichiarazione di conoscenza e applicazione delle procedure di gestione e rendicontazione degli interventi di cui alla DGR 635/2015, rilasciata dal soggetto proponente/capofila;
5. *(se pertinente)* nel caso di scelta del regime di aiuti alla formazione: dichiarazione attestante la natura di PMI (piccola e media impresa) o grande impresa, resa ai sensi DPR 445/2000 art. 47. In tale dichiarazione devono essere inoltre attestati l'assenza attuale di condizioni di difficoltà e la posizione dell'impresa nei confronti di eventuali ordini di recupero di aiuti illegittimi;
6. *(se pertinente)* nel caso di scelta del regime di aiuti de minimis: dichiarazione attestante il rispetto della regola "de minimis" relativa al tetto di contributi ottenibili;
7. atto costitutivo dell'ATI/ATS, se già costituita, o dichiarazione di intenti da cui risulti l'impegno alla costituzione in caso di approvazione del progetto, nel caso di ATI/ATS costituenda;
8. formulario di progetto completo di piano economico di dettaglio (PED), su CD e su copia cartacea sottoscritta a pena di esclusione:
 - dal legale rappresentante del soggetto attuatore/capofila nel caso, rispettivamente, di soggetto singolo e di associazione già costituita;
 - dai legali rappresentanti di tutti i soggetti attuatori nel caso di associazione costituenda;

Il formulario deve essere in forma rilegata in modo da impedire la perdita di eventuali documenti, composto da pagine numerate progressivamente, siglato in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto proponente (del capofila in caso di ATI/ATS costituita/costituenda)

9. lettere di adesione al progetto delle imprese destinatarie di interventi di formazione continua, che non siano anche soggetti attuatori (partner dell'ATI/ATS proponente il progetto), sottoscritte dai legali rappresentanti delle imprese con allegata copia del documento di identità;
10. copia dell'accordo sindacale di cui all'art. 4 dell'avviso, ove applicabile;
11. curricula vitae, aggiornati alla data di pubblicazione del presente avviso e firmati, delle risorse professionali impiegate nel progetto ed indicate nel formulario;
12. dichiarazione relativa alla realizzazione di corsi FAD e prodotti didattici multimediali.
13. Nel caso di delega, documentazione attestante il rispetto delle procedure previste per fasce di affidamento.

Per ogni firmatario è sufficiente allegare la fotocopia del proprio documento d'identità, chiara e leggibile, una sola volta per la sottoscrizione del formulario e delle altre dichiarazioni richieste ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 9 Ammissibilità

I progetti sono ritenuti ammissibili, valutabili ed approvabili se:

- pervenuti entro la data di scadenza e con le modalità indicate nell'articolo 7 dell'avviso, a pena di esclusione;
- presentati da un soggetto o da un partenariato ammissibili, secondo quanto previsto all'articolo 3, a pena di esclusione;
- compilati sull'apposito formulario rilegato, con pagine numerate progressivamente, siglato in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto proponente (del capofila in caso di ATI/ATS costituita/costituenda), completo di PED e debitamente sottoscritto;
- completi delle informazioni richieste;
- rispettano la tipologia di componenti indicate all'articolo 2;

- rispettano la scelta dell'azione A o B secondo quanto previsto dall'articolo 2 e di un ambito di provincia/città metropolitana fra quelli indicati all'articolo 6;
- rispettano quanto disposto all'art. 4, se applicabile, relativamente alla individuazione preventiva delle imprese destinatarie di azioni;
- rispettano la tipologia dei destinatari indicati all'art. 4;
- rispettano le altre modalità attuative previste all'articolo 5 lettere A, B, C e D;
- corredati dell'accordo sindacale avente le caratteristiche indicate all'art. 4 lett. C, ove applicabile;
- rispettano quanto disposto all'art. 6 relativamente all'importo di contributo massimo e minimo e relativamente alla scelta del regime di aiuto e all'indicazione degli elementi necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile nel caso venga adottato il Regolamento d'esenzione (*se applicabile*);
- corredati delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti;
- il soggetto proponente non abbia messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura degli uffici regionali.

Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione tecnica.

Art. 10 Valutazione

Le operazioni di valutazione sono effettuate da un "nucleo di valutazione" nominato dal Direttore della Direzione competente.

E' facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti. In tal caso il nucleo prescrive il termine entro il quale il soggetto proponente è tenuto a presentare le integrazioni. In caso di mancato rispetto di tale termine o in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, il progetto viene valutato non finanziabile

I **criteri di valutazione** sono i seguenti:

1. Qualità e coerenza progettuale (max 58 punti)
 - a) Finalizzazione (max 8 punti)
 - b) Chiarezza, completezza e univocità espositiva (max 8 punti)
 - c) Contestualizzazione (max 8 punti)
 - d) Destinatari/partecipanti (max 8 punti)
 - e) Architettura del progetto (max 8 punti)
 - f) Articolazione esecutiva delle singole attività (con priorità ai contenuti formativi, alle metodologie e all'organizzazione logistica) (max 10 punti)
 - g) Coerenza e correttezza del piano finanziario rispetto ai contenuti del progetto e alle norme della DGR 635/2015 (max 8 punti)
2. Innovazione/risultati attesi (max 20 punti)
 - a) Innovatività rispetto all'esistente (max 8 punti)
 - b) Risultati attesi in termini di miglioramento dello status professionale ed occupazionale; ricaduta dell'intervento; esemplarità e trasferibilità dell'esperienza (max 7 punti)
 - c) Meccanismi di diffusione dell'idea progettuale e/o dei risultati (disseminazione) (max 5 punti)
3. Soggetti coinvolti (max 12 punti)
 - a) Qualità del partenariato: quadro organizzativo del partenariato e rete di relazioni (max 4 punti)

b) Esperienza maturata dai soggetti attuatori nell'ambito della stessa tipologia di intervento proposta o affine (max 4 punti)

c) Adeguatezza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dai soggetti attuatori per la realizzazione del progetto (con valutazione specifica della quota di docenza senior sul totale) (max 4 punti)

4. Priorità (max 10 punti)

- per la tipologia di destinatari “lavoratori nel settore dell'agricoltura e selvicoltura, incluso lavoratori autonomi o piccoli imprenditori”, priorità per i lavoratori stranieri e stagionali;
- per la tipologia di destinatari “lavoratori e autonomi nel settore dell'edilizia”, priorità per i lavoratori stranieri;
- per la tipologia di destinatari “lavoratori e datori di lavoro nei settori abbigliamento e pelletteria”, priorità per i lavoratori stranieri;
- per la tipologia di destinatari “lavoratori di età superiore a 50 anni”;
- per la tipologia di destinatari “lavoratori impegnati in attività rientranti in categorie di rischio medio e alto”.

Sono finanziabili le domande che abbiano conseguito un punteggio di almeno 65/100 di cui almeno 55/90 sui criteri 1,2,3.

Alle domande presentate sull'Azione A, ovvero attività formative rivolte ai lavoratori di età inferiore a 25 anni, lavoratori precari, tirocinanti e studenti in percorsi di alternanza scuola/lavoro, non sono applicabili le priorità di cui al punto 4 e pertanto, relativamente all'Azione A, sono finanziabili le domande che abbiano conseguito un punteggio di almeno 55/90.

Al termine della valutazione il nucleo provvede a redigere la graduatoria provvisoria dei progetti selezionati, sulla base dei punteggi complessivi da essi conseguiti.

I progetti vengono finanziati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili così come specificato nell'articolo successivo.

I criteri per la valutazione tecnica dei progetti sono descritti con maggior dettaglio in allegato al presente avviso.

Il ricorso alla delega a terzi deve essere espressamente previsto nel progetto ed è, quindi, oggetto di specifico esame da parte dell'Amministrazione competente, la quale:

- lo valuta, richiedendo eventuali chiarimenti e integrazioni al proponente;
- laddove ritenga di non autorizzarlo comunica all'ente proponente un termine per l'adeguamento del progetto, pena l'esclusione.

Art. 11 Approvazione graduatorie e modalità di utilizzo dei finanziamenti

La Regione approva con decreto dirigenziale le graduatorie delle domande, impegnando le risorse finanziarie sino ad esaurimento delle risorse disponibili come indicato nell'articolo 6. Le graduatorie approvate saranno una per ciascun ambito di provincia/città metropolitana.

L'approvazione delle graduatorie avviene entro 120 giorni dalla data della scadenza per la presentazione dei progetti. La Regione provvede alla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.T. e sul seguente sito web:

<http://www.regione.toscana.it/imprese/lavoro-e-formazione>

La pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.T. e sul sito web sopra indicato vale come notifica per tutti i soggetti richiedenti. Non saranno effettuate comunicazioni individuali.

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, a seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, i suddetti fondi possono essere assegnati prioritariamente a favore di progetti inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati per insufficienza delle risorse, salvo il caso di pubblicazione successiva di avviso pubblico di contenuto analogo al presente.

Eventuali progetti inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati per insufficienza delle risorse disponibili, potranno essere ripresentati dai soggetti proponenti alla eventuale scadenza successiva del presente avviso, se prevista, o su altri avvisi. In ogni caso verranno considerati come progetti presentati *ex novo*.

Art. 12 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento

Sulla base degli esiti della valutazione tecnica effettuata sul progetto dal nucleo di valutazione, il settore regionale competente si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed una ulteriore rideterminazione dei costi. In particolare, prima della stipula della convenzione il soggetto attuatore dovrà trasmettere un nuovo piano finanziario, nel caso in cui in sede di valutazione del progetto siano state rilevate incoerenze rispetto ai contenuti del progetto e alle norme della DGR 635/15.

Prima della stipula della convenzione vanno trasmesse, in caso di utilizzo di locali non registrati in accreditamento, la comunicazione con cui vengono individuati e l'autocertificazione relativa alla regolarità rispetto alle norme in materia di sicurezza.

Nel caso di specifica richiesta, il soggetto attuatore deve trasmettere documentazione idonea ad attestare quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Nel caso di aggiudicazione del finanziamento a soggetto non accreditato, quest'ultimo dovrà consegnare la domanda di accreditamento, secondo quanto stabilito dalla DGR 968/07 e s.m.i, entro 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione del finanziamento. La mancata presentazione della domanda di accreditamento, o l'esito negativo dell'istruttoria della stessa, comporteranno la non concessione del finanziamento.

Qualora si sia in presenza di più soggetti attuatori che si sono impegnati ad associarsi formalmente per la realizzazione del progetto, deve altresì essere consegnato agli uffici competenti, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT delle graduatorie, l'atto di costituzione della associazione.

I soggetti finanziati devono altresì essere in regola con la vigente normativa in materia di antimafia e fornire le dovute certificazioni agli uffici, qualora necessario.

Per la realizzazione dei progetti si procede a stipula della convenzione fra soggetto attuatore e Amministrazione; in caso di associazione fra più soggetti la convenzione è stipulata dal soggetto individuato quale capofila dell'associazione.

La convenzione tra il Settore regionale competente e il soggetto attuatore sarà stipulata entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURT delle graduatorie, oppure dall'approvazione della documentazione eventualmente richiesta successivamente all'approvazione del progetto o, nel caso di aggiudicazione del finanziamento a soggetto non accreditato, dalla data di consegna della domanda di accreditamento.

Per quanto non disposto dal presente avviso e per le norme che regolano la gestione delle attività si rimanda alla DGR 635/15.

I soggetti pubblici non sono tenuti a stipulare polizza fideiussoria.

In relazione agli interventi finanziati a valere sul presente avviso, verranno applicate le procedure per la gestione, il controllo e la rendicontazione degli interventi proprie del POR FSE CRO 2014/20. I soggetti attuatori sono tenuti a conoscere ed applicare la normativa regionale in materia di formazione professionale ed in particolare la D.G.R. n. 635/15. Non saranno in ogni caso riconosciute in sede di rendicontazione, e quindi non saranno finanziate, voci di spesa non ammissibili ai sensi delle suddette disposizioni normative

Art. 13 Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi, in tema di informazione e pubblicità, alla DGR 635/2015.

Art. 14 Tutela privacy

I dati dei quali la Regione entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto della vigente normativa D.lgs. 196/03.

Art. 15 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. E' disposta la revoca del finanziamento assegnato qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia

Art 16 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Settore Formazione continua, territoriale e individuale (Dirigente Guido Cruschelli).

Art. 17 Informazioni sull'avviso

Il presente avviso è reperibile in internet nel sito della Regione. Informazioni possono inoltre essere richieste al seguente indirizzo e-mail: bandiformazione@regione.toscana.it

Art. 18 Riferimenti normativi

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e s.m.i.;

del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e s.m.i.;

del Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015, di cui all'art. 31 della L.R. 26 luglio 2002 n. 32, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17/04/2012;

della risoluzione del Consiglio Regionale n. 49 del 29/06/2011 con cui viene approvato il Piano Regionale di Sviluppo per il periodo 2011-2015;

del Regolamento (CE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

della Legge 236/93 art. 9 che dispone in merito alla promozione ed al sostegno di interventi di formazione continua;

dei Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 78/Cont/V/2011 e n. 829/Segr.DG/2012 con cui sono fissati gli indirizzi per l'attuazione della Legge 236/093 art. 9, annualità 2011 e 2012;

del Decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni;

dei decreti del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 dicembre 2009 e del 22 dicembre 2010 relativi alla realizzazione di una campagna di formazione su base territoriale per la

realizzazione delle finalità di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che prevedono tra l'altro l'attribuzione alla Regione Toscana rispettivamente di euro 1.106.000,00 ed euro 898.000,00 per il finanziamento di progetti di formazione prevedendo altresì un cofinanziamento regionale obbligatorio del 15%;

della deliberazione di Giunta regionale n. 968/07 e ss.mm.ii. che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento;

della deliberazione di Giunta regionale n. 532/09 e ss.mm.ii., che approva il disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR 32/2002;

della deliberazione di Giunta regionale n. 635/15 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;

della deliberazione di Giunta regionale n. 123/2015, successivamente modificata con DGR 1191/2015.

Allegati:

- Informativa privacy (All. 1)
- Ammissibilità e sistema di valutazione specifica (All. 2)
- Domanda di candidatura e dichiarazioni (facsimile) (All. 3)
- Formulario presentazione progetti (All. 4)
- PED (All. 5)
- Regole che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese e la determinazione del livello di contributo riconoscibile (All. 6)
- Dichiarazioni in caso di richiesta di contributi che si configurano come aiuti di Stato (All. 7 e 8)
- Scheda catalografica per i prodotti (servizi) e-learning (All. 9)